

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

[RUBINATO](#) e [FOGLIARDI](#). — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in tema di liberalizzazioni e ristrutturazione degli ordini professionali, stabilisce che la durata massima del tirocinio per i praticanti non può essere superiore a 18 mesi;

il parere reso dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia il 14 maggio 2012, con riferimento alla durata del tirocinio, in risposta al quesito che molti ordini professionali, come gli avvocati ed i commercialisti, avevano posto, ossia se la durata dei 18 mesi si dovesse applicare anche ai praticanti che hanno iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, è stata negativa; il Ministero ha affermato che «non sembra che vi siano margini interpretativi per ritenere che le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio possano essere applicate retroattivamente»;

secondo l'interpretazione data dal Ministero della giustizia, per fare un esempio, i praticanti iscritti dal 24 gennaio 2012 terminano il praticantato professionale prima di un collega iscrittosi all'ordine dei dottori commercialisti in data 16 febbraio 2011 – nel periodo in cui vigeva la vecchia normativa della durata del praticantato di tre anni – e possono dunque sostenere prima l'esame di stato, creando una disparità di trattamento;

se la volontà del Governo e del legislatore è infatti di favorire l'accesso dei giovani al mondo del lavoro, quale elemento che caratterizza la straordinarietà e l'urgenza dell'intervento normativo, appare logico che l'intenzione fosse quella di estendere a tutti i giovani, da subito, la riduzione del periodo di preparazione all'accesso alla professione, anche in ossequio all'articolo 12 delle preleggi, che impone un'interpretazione letterale della norma;

per questo una delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze in merito all'applicazione del tirocinio dei 18 mesi ha rilevato che «una interpretazione restrittiva della norma, rappresenterebbe dei profili di dubbia costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento perché si vengono a determinare casi di praticanti iscritti dopo il 24 gennaio 2012 che riuscirebbero a sostenere l'esame di avvocato con un anno di anticipo rispetto a chi invece si è iscritto, anche solo di pochi giorni, prima di tale data, provocando quindi una discriminazione per l'acquisizione del titolo e conseguentemente per l'entrata nel mondo del lavoro»; ed inoltre che «la mancanza di una norma transitoria che disciplini i casi di quei praticanti già iscritti alla data del 24 gennaio 2012 ma che completino la pratica in data successiva e la scelta legislativa della decretazione in via d'urgenza, depongono per una applicazione immediata della legge a tutti i tirocini in corso»;

dello stesso avviso il segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense, Ester Perifano, che ha dichiarato: «Un'interpretazione formalistica, che più che spiegare, contraddice un provvedimento che era stato annunciato per facilitare il percorso di inserimento nel mondo del lavoro e che invece rischia di essere l'ennesima beffa per migliaia di giovani. Questi giochini nei riguardi dei giovani professionisti sono inaccettabili ci auguriamo che il Ministro della giustizia faccia al più presto un passo indietro, e restituisca alla norma il suo intento originario che era a favore dei giovani e del lavoro»;

la cosiddetta pianificazione delle attività del tirocinio è un elemento assai labile a sostegno della tesi contenuta nel parere del Ministero della giustizia per la non applicazione della norma citata ai praticanti in corso, sia perché non tutti i *dominus* stilano un piano di formazione professionale del praticante, mentre risulta essere più spesso presente la situazione in cui lo stesso praticante è adibito a svolgere mansioni legate solo marginalmente all'attività professionale o più spesso di segreteria; sia perché la formazione e l'acquisizione degli elementi professionali si acquisiscono in ogni momento, anche durante l'attività professionale magari anche quando è consolidata da anni di esperienza;

si rileva altresì che fino al 1995 i laureati in discipline economiche potevano sostenere l'esame di stato di dottore commercialista e revisore legale senza svolgere alcun tirocinio: allo stato

attuale il praticantato ha una durata di 3 anni, l'esame di stato consiste in quattro prove nella quale solo una percentuale bassa che oscilla tra il 10-13 per cento per ogni singola sessione d'esame lo supera. In sintesi, l'*iter* si è dimostrato e si dimostra ancora lungo e molto impegnativo sia sull'aspetto lavorativo e di studio sia quello economico, ritardando l'accesso al mondo lavorativo –: se non ritenga, per facilitare il percorso di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per evitare di dare luogo a una disparità di trattamento, di modificare l'interpretazione formalistica e restrittiva data alla citata norma di legge, eventualmente anche attraverso un'iniziativa normativa urgente di modifica del dato letterale dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in ossequio alla *ratio* del complesso delle disposizioni normative del pacchetto in materia di liberalizzazioni. (5-06977)